REGOLAMENTO (CE) N. 105/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione relativamente alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso la Cina e l'Arabia Saudita

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio [1], in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il 4 agosto 2003, il ministero della Difesa e dell'aviazione, dipartimento della Meteorologia e dell'ambiente, del Regno di Arabia Saudita ha chiesto alla Commissione europea di applicare ai materiali GH 014, «rifiuti, trucioli e frammenti di schiuma di poliuretano non contenente clorofluorocarburi», le condizioni previste per le normali transazioni commerciali («procedura della lista verde»).

(2) Il 13 maggio 2004, la missione della Repubblica popolare cinese presso le Comunità europee ha chiesto alla Commissione europea di modificare l'elenco di cui all'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione [3], relativo ai rifiuti che vengono accettati senza ricorrere ad alcuna delle procedure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 259/93. Come in precedenza, i rifiuti indicati in questo elenco modificato vengono sottoposti, prima della spedizione, a ulteriori procedure di ispezione a cura delle autorità cinesi.

(3) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali dell'Arabia Saudita e della Cina sono state notificate rispettivamente il 2 aprile 2004 e il 18 maggio 2004 al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [4].

(4) A seguito della mutata situazione di questi paesi, occorre modificare nel contempo il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

[1] GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione (GU L 349 del 31.12.2001, pag. 1).

[2] GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2118/2003 della Commissione (GU L 318 del 3.12.2003, pag. 5).

[3] GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2118/2003.

[4] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato D del regolamento (CE) n. 1547/1999 è modificato come segue:

1) Nell'allegato D, tra la voce relativa a São Tomé e Príncipe e la voce relativa alla Sierra Leone, è inserita la voce seguente:

«ARABIA SAUDITA

GH 014 ex 3915 90 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di poliuretano (non contenente clorofluorocarburi).»

2) Nell'allegato D, tra la voce relativa al Cile e la voce relativa alle Isole Comore, è soppressa la voce relativa alla Cina ed è inserita la voce seguente:

«CINA

Ispezione da parte delle autorità cinesi prima della spedizione

1. Nella sezione GA (Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile) (*):

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 10	Rifiuti e rottami di stagno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 430	7204	Rottami di ferro o acciaio.

2. Nella sezione GC (Altri rifiuti contenenti metalli):

GC 030	ex 8908 00	Navi e altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, svuotate di qualsiasi carico e di altri materiali derivanti dall'utilizzo del natante che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi.
GC 070	ex 2619 00	Scorie della fabbricazione del ferro e dell'acciaio semiduro (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (**).

3. Nella sezione GH (Rifiuti di plastiche solide):

Includendo, ma non limitati a:

GH 010	3915	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
GH 011	ex 3915 10	Polimeri di etilene
GH 012	ex 3915 20	Polimeri di stirene
GH 013	ex 3915 30	Polimeri di cloruro di vinile

GH 014	ex 3915 90	Prodotti di polimerizzazione o copolimeri, quali: — polipropilene — polietilene tereftalato — acrilonitrile copolimero — butadine copolimero — stirene copolimero — poliammidi — polibutilene tereftalato — policarbonati — solfuri di polifenilene — polimeri acrilici — paraffine (C_{10}-C_{13}) (4) — poliuretano (non contenente clorofluorocarburi) — polisilossani (siliconi) — polimetilmetacrilato — alcole polivinilico — butirrale polivinilico — acetato polivinilico — polimeri di fluoroetilene (teflon, PTFE)
GH 015	ex 3915 90	Resine o prodotti di condensazione, ad esempio: — resine urea formaldeide — resine fenolo formaldeide — resine melammina formaldeide — resine epossidiche — resine alchiliche — poliammidi.

4. Nella sezione GI (Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta):

GI 010	4707	Rifiuti e avanzi di carta e cartone:
GI 011	4707 10	— carta kraft ondulata non imbianchita o cartone, oppure carta increspata o cartone
GI 012	4707 20	— altre carte o cartoni ottenuti principalmente da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta
GI 013	4707 30	— carta o cartone ottenuti principalmente da paste meccaniche (ad esempio: giornali, periodici e stampati simili)
GI 014	4707 90	— altri, includendo, ma non limitati a: 1. cartoni laminati 2. rifiuti o pezzi non assortiti.

5. Nella sezione GJ (Rifiuti tessili):

GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi i rifiuti filati e il catarzo):
GJ 031	5202 10	— rifiuti di filati (inclusi i residui di fili)
GJ 032	5202 91	— catarzo

GJ 033	5202 99	— altri
GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 111	5505 10	— fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	— fibre artificiali.

6. Nella sezione GL (Rifiuti di legno e sughero non trattati):

GL 010	ex 4401 30	Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellet o forme similari
GL 020	4501 90	Cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato.

7. Nella sezione GM (Rifiuti derivati da industrie agroalimentari):

GM 100	0506 90	Rifiuti di ossi o di corno, grezzi, sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati.

(*) La definizione "non dispersibile" non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti rifiuti liquidi pericolosi.
(**) Questa rubrica prevede l'uso di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.»

ALLEGATO II

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:

Nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999, la voce relativa all'Arabia Saudita è sostituita dal testo seguente:

«Tutti i tipi ad eccezione di:

Nella sezione GH (Rifiuti di plastiche solide):

GH 014 ex 3915 90 Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di poliuretano non contenente clorofluorocarburi.»